



**MODELLO PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPOSIZIONE  
QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA POPOLARE DEL LAZIO  
SOC. COOP. PER AZIONI**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 03/12/2024 n. 748

**Dicembre 2024**

**INDICE**

<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>DEFINIZIONI .....</b>	<b>3</b>
<b>FINALITÀ DEL MODELLO .....</b>	<b>4</b>
<b>VALORI SOCIETARI E OBIETTIVI .....</b>	<b>4</b>
<b>COMPOSIZIONE QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....</b>	<b>5</b>
➤ <b>Requisiti di professionalità e criteri di competenza.....</b>	<b>6</b>
➤ <b>Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza .....</b>	<b>9</b>
➤ <b>Interlocking.....</b>	<b>11</b>
➤ <b>Indipendenza di giudizio.....</b>	<b>11</b>
➤ <b>Requisiti di indipendenza .....</b>	<b>12</b>
➤ <b>Disponibilità di tempo .....</b>	<b>12</b>
➤ <b>Cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” .....</b>	<b>13</b>
➤ <b>Altre ipotesi di incompatibilità.....</b>	<b>13</b>
➤ <b>Processo di valutazione .....</b>	<b>14</b>
➤ <b>Informativa all’Autorità di Vigilanza .....</b>	<b>14</b>
<b>ANALISI QUANTITATIVA DEI QUESTIONARI DI AUTOVALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>14</b>
<b>ESITO DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE .....</b>	<b>17</b>
<b>DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE.....</b>	<b>18</b>

## Premessa

Il Regolamento del Processo di Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione approvato nella seduta del 08/04/2021, con verbale n. 653, prevede che annualmente il Consiglio di Amministrazione verifichi la propria composizione quali-quantitativa al fine di constatarne la rispondenza a quella considerata ottimale per svolgere al meglio i compiti assegnati, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a detti fini.

I risultati e le verifiche vengono comunicate ai Soci attraverso la relazione sulla gestione, in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

In occasione del rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione o di nomina di uno o più consiglieri, viene messo a disposizione dei Soci un documento con il quale viene loro comunicato il profilo teorico atteso e ritenuto idoneo per assolvere con consapevolezza, professionalità e competenza all'incarico, impegnando tempo e risorse adeguate alla complessità dello stesso. È fatta salva la possibilità per i soci di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale degli organi e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio, sottoponendo i risultati al parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti.

L'obiettivo del presente documento è quello di descrivere e definire le caratteristiche di composizione qualitativa e quantitativa dell'organo con funzioni di supervisione strategica, in adeguamento ai Principi Generali e alle Linee applicative della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Sez. IV, "Composizione e nomina degli organi sociali", agli "Orientamenti della Banca d'Italia sulla composizione e sul funzionamento dei consigli di amministrazione delle LSI" pubblicati il 29 novembre 2022 e alle previsioni di cui agli articoli 11 e 12 del Decreto MEF n. 169 del 23 novembre 2020, tenendo altresì conto delle novità introdotte dal Provvedimento Banca d'Italia del 1° agosto 2023 recante modifiche alle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio.

Il presente documento viene adottato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Comitato degli Amministratori Indipendenti e all'esito del procedimento istruttorio di autovalutazione periodico del quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha illustrato i risultati, al fine di verificare la propria composizione quali-quantitativa ottimale e di individuare il profilo teorico atteso dei candidati alla carica di Consigliere. A tale proposito i questionari per la valutazione della composizione quali-quantitativa ottimale dell'organo amministrativo sono stati aggiornati tenendo conto dei su citati Orientamenti.

## Definizioni

Nel presente Modello, i termini indicati con le iniziali maiuscole hanno il significato di seguito attribuito o richiamato:

- "**Banca**" indica Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni;
- "**Circolare 285**" indica la Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, recante le Disposizioni di Vigilanza per le Banche;
- "**Decreto MEF**" indica il "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli Esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti", approvato con Decreto del 23 novembre 2020, n. 169 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- **“Esponente responsabile per l’antiriciclaggio”**: l’amministratore a cui è attribuito l’incarico esecutivo di esponente responsabile della complessiva compliance antiriciclaggio ferma restando la responsabilità collettiva degli organi aziendali;
- **“Gruppo Bancario”** indica il Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio;
- **“Modello”**: indica il presente Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione;
- **“Provvedimento 1° agosto 2023 della Banca d’Italia”** Modifiche alle «Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio» del 26 marzo 2019;
- **“TUB”** indica il Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;
- **“TUF”** indica il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni;
- **“Orientamenti”** indica gli “Orientamenti della Banca d’Italia sulla composizione e sul funzionamento dei consigli di amministrazione delle LSI” pubblicati sul sito della Banca d’Italia il 29 novembre 2022.

## **Finalità del Modello**

Il “*Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*” ha la funzione di individuare *ex ante* il profilo teorico (ivi comprese le caratteristiche di professionalità e competenza, nonché di eventuale indipendenza) dei candidati alla carica di Consigliere, nelle seguenti circostanze:

- in occasione della nomina o del rinnovo delle cariche sociali. In tale circostanza, l’autovalutazione è anche indirizzata a definire una composizione ottimale degli organi sociali in ordine agli obiettivi di funzionamento e rappresentatività;
- ad ogni significativa variazione degli obiettivi strategici e/o del modello di business del Gruppo; in conseguenza di significative variazioni nell’ampiezza delle deleghe attribuite ad un singolo componente dell’organo sociale.

## **Valori societari e obiettivi**

Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni è una banca cooperativa per azioni (di seguito, la “**Banca**”), al servizio delle imprese e dei territori di riferimento di cui è espressione.

La sua identità popolare si estrinseca nello spirito cooperativistico al quale consegue il mutualismo, non solo verso i soci, ma in generale verso il territorio di insediamento.

L’obiettivo primario della Banca è quello di rappresentare un riferimento certo nello sviluppo economico e sociale delle comunità nelle quali opera, interpretando al meglio le esigenze economiche e sociali delle stesse. L’obiettivo della creazione di valore per i soci e per la collettività viene perseguita nell’ottica della sua sostenibilità nel tempo, attraverso una gestione socialmente responsabile che tende a valorizzare il risparmio delle famiglie e a sostenere con il credito lo sviluppo del sistema produttivo, avendo costantemente in attenzione le esigenze di tutti i portatori di interessi (soci, clienti, dipendenti, fornitori).

## **Composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione**

La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l’efficace assolvimento dei compiti cruciali che a questo organo sono affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto. Essa non deve risultare pletorica e il numero dei componenti deve essere dunque adeguato alle dimensioni ed alla complessità dell’assetto

organizzativo della Banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli.

Tenuto conto dei suddetti criteri nonché dell'obiettivo dell'efficace presidio di tutti i rischi, si ritiene ottimale l'attuale numero di 9 (nove) componenti, fissato dall'art. 30 del vigente Statuto Sociale. Il numero dei componenti pre identificato è ritenuto anche funzionale e necessario a rispettare la composizione qualitativa ottimale di seguito identificata.

### **Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione**

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere adeguatamente diversificata in modo da:

- a. alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi;
- b. favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni;
- c. evitare il rischio di fenomeni di *group thinking*;
- d. supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato della Direzione Generale;
- e. tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca.

In tema di composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione, si richiede che i singoli Consiglieri siano pienamente consapevoli della loro funzione a presidio della sana e prudente gestione e della delicatezza della carica, proattivi e svolgere l'incarico con la necessaria competenza e con adeguata conoscenza. In particolare, si richiede che ogni Amministratore:

- a. sia pienamente consapevole del proprio ruolo strategico nonché dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni svolte;
- b. sia dotato di autorevolezza e professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- c. dedichi tempo e risorse adeguate alla complessità del proprio incarico, garantendo la frequenza assidua e propositiva alle riunioni e la consultazione del materiale di supporto agli argomenti all'ordine del giorno;
- d. partecipi proficuamente agli eventi formativi eventualmente programmati per assicurare nel tempo le competenze tecniche necessarie per svolgere al meglio e con consapevolezza il ruolo assegnato;
- e. esprima una adeguata conoscenza (i) del *business* bancario; (ii) delle dinamiche del sistema economico-finanziario; (iii) della regolamentazione della finanza; (iv) delle metodologie di gestione, controllo e misurazione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività.

Le specifiche competenze e l'autorevolezza dei Consiglieri dovranno essere comunque tali da garantire un apporto significativo nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale. Al riguardo nell'individuazione dei Consiglieri si terrà conto di ottenere una adeguata diversificazione in termini di genere, di esperienze professionali e di fasce di età degli esponenti.

Più in particolare, considerata la vocazione della Banca al servizio delle imprese e dei territori di riferimento, di cui è espressione, nonché delle dimensioni e della specificità del settore in cui opera, è stato ritenuto opportuno prevedere un'adeguata rappresentanza delle principali componenti della base sociale nel Consiglio di Amministrazione. Pertanto, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale vigente:

- Almeno un terzo degli amministratori deve essere scelto fra soggetti, anche non soci, che siano espressione delle attività economiche prevalenti nel territorio in cui la Società opera; un ulteriore terzo deve essere scelto tra soggetti, anche non soci che esercitano attività professionale in campo economico, giuridico e/o gestionale, tra professionisti e tecnici e tra soggetti, anche non soci, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nella Pubblica Amministrazione.

Considerato poi che gli Amministratori non esecutivi svolgono la funzione di contrappeso nei confronti dei Consiglieri esecutivi e del *management* della Banca e favoriscono la dialettica interna, almeno 3 (tre) componenti devono essere non esecutivi. Ai Consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe, né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Banca.

Inoltre, almeno 3 (tre) Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Banca e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi rispettando le soglie previste a tal riguardo dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente. In particolare, ad ogni rinnovo integrale del Consiglio di amministrazione la Società assicurerà che almeno 2 (due) o più membri del Consiglio di Amministrazione appartengano al genere meno rappresentato, sempre e comunque nel rispetto di quanto indicato, tempo per tempo, dal legislatore.

Non possono candidarsi alla carica di Amministratore i soggetti che nell'ultimo triennio abbiano ricoperto incarichi politici, compresi quelli di amministratore o sindaco di Società partecipate interamente o maggioritariamente da enti pubblici; il contemporaneo svolgimento di incarichi politici e dell'incarico di amministratore è causa di decadenza dalla carica di amministratore.

La valutazione in tema di verifica dei requisiti e delle esperienze maturate e delle conoscenze tecniche possedute tiene conto di quanto previsto dall'art. 26 del TUB, dal Decreto MEF e dallo Statuto Sociale per l'assunzione delle cariche, nonché del rispetto del divieto di *interlocking* previsto dall'art. 36 del Decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito nella Legge del 22 dicembre 2011, n. 214.

L'inosservanza dell'art. 26 del TUB comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Titolo VIII, Capo V e Capo VI del TUB.

Il Comitato degli Amministratori Indipendenti è chiamato ad esprimere il proprio parere sull'idoneità dei candidati a svolgere in modo efficace l'incarico, tenendo conto del profilo teorico individuato.

➤ ***Requisiti di professionalità e criteri di competenza***

*Requisiti di professionalità*

Gli Esponenti devono essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per ciascuno di essi dalla normativa vigente applicabile, da valutarsi in funzione del ruolo ricoperto.

Gli amministratori sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente:

- a. attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

- b. attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca.

Con riferimento ai soli amministratori non esecutivi, ai requisiti sopraelencati è equiparato l'esercizio, per almeno tre anni, delle ulteriori seguenti attività o funzioni, svolte anche alternativamente:

- c. attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- d. attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- e. funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'Amministratore svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Il Consiglio di Amministrazione, consapevole dell'elevata importanza del ruolo del Presidente all'interno dell'organo amministrativo, richiede che venga eletto a tale carica un soggetto che abbia maturato un'esperienza complessiva di almeno cinque anni attraverso una o più delle attività o funzioni elencate ai punti da (a) a (e) precedenti.

Con riguardo all'incarico di Esponente responsabile per l'Antiriciclaggio, oltre ai requisiti richiesti per gli amministratori con incarichi esecutivi finalizzati alla conoscenza del business della Banca e del Gruppo nel suo complesso, è richiesta altresì esperienza e conoscenza specifica in ambito rischi di riciclaggio, politiche, controlli e procedure per un periodo non inferiore a cinque anni,

#### Criteria di competenza

In aggiunta ai requisiti di professionalità, tutti gli Amministratori devono possedere un livello base di conoscenze tecniche che li renda idonei ad assumere l'incarico loro assegnato, nonché un'adeguata diversificazione delle competenze, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto, delle caratteristiche dimensionali ed operative della Banca, degli obiettivi strategici, delle dimensioni e del contesto territoriale di riferimento.

Rilevano, a questi fini, sia la conoscenza teorica acquisita attraverso gli studi e la formazione che l'esperienza pratica, conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso, in più di uno dei seguenti ambiti:

- a. mercati finanziari;
- b. regolamentazione nel settore bancario e finanziario
- c. indirizzi e programmazione strategica;
- d. assetti organizzativi e di governo societari;
- e. gestione dei rischi (individuazione, valutazione monitoraggio controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'Amministratore in tali processi);

- f. sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- g. antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- h. attività e prodotti bancari e finanziari;
- i. informativa contabile e finanziaria;
- j. tecnologia informatica / cybersecurity;
- k. ESG (*Environmental, Social e Governance*);
- l. organizzazione/risorse umane.

Il Consiglio di Amministrazione verifica che la conoscenza teorica e l'esperienza pratica di cui al paragrafo che precede siano idonee rispetto a:

- a. i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'Amministratore e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati o l'attribuzione dell'incarico di Esponente responsabile per l'antiriciclaggio;
- b. le caratteristiche della Banca, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.

Il Consiglio di Amministrazione promuove piani di formazione sia di carattere generale che individuale, con finalità di aggiornamento degli amministratori in carica, di inserimento degli esponenti di nuova nomina, di successione negli incarichi, nonché iniziative volte a verificare l'efficacia e l'utilità dell'attività di formazione.

Inoltre, la normativa applicabile prevede che il Presidente, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli Amministratori, debba avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti, fra cui anche un'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del Consiglio di Amministrazione, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna. Il Presidente recepisce altresì eventuali istanze dei consiglieri al fine di favorire l'assunzione di decisioni consapevoli da parte di tutti i componenti dell'organo. Il Presidente assicura, altresì, l'inclusione e la partecipazione di tutti i consiglieri alle discussioni.

Con specifico riguardo all'attribuzione del ruolo di Esponente responsabile per l'antiriciclaggio, l'Amministratore candidato deve possedere in particolare adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio nonché il modello di business della Banca e del settore in cui opera acquisite mediante esperienza professionale nonché attraverso specifici studi o sessioni di formazione.

Con riferimento alla verifica dei requisiti di competenza, l'Allegato al Decreto MEF stabilisce che la relativa valutazione può essere omessa laddove gli Amministratori abbiano maturato l'esperienza di seguito dettagliata, a seconda dello specifico incarico ricoperto:

<b>Amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, co. 1, lett. a), del Decreto MEF</b>	5 anni (maturati negli ultimi 8 anni)
--	---------------------------------------



<b>Amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti ex art. 7, co. 1, del Decreto MEF</b>	3 anni (maturati negli ultimi 6 anni)
<b>Altri amministratori non esecutivi</b>	5 anni (maturati negli ultimi 8 anni)
<b>Presidente del Consiglio di Amministrazione</b>	10 anni (maturati negli ultimi 13 anni)
<b>Amministratore Delegato e Direttore Generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, co. 1, lett. a), del Decreto MEF</b>	10 anni (maturati negli ultimi 13 anni)

➤ **Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza**

Considerata l'importanza che i requisiti di onorabilità e i criteri di correttezza rivestono sotto il profilo reputazionale, il Consiglio di Amministrazione esprime la raccomandazione che i candidati alla nomina di amministratore della Banca - oltre a possedere i requisiti di onorabilità e di correttezza previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari applicabili - non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo reati, non appaiono compatibili con l'incarico di amministratore di una Banca o possano comportare per la stessa conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

Requisiti di onorabilità

Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che siano privi dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile. In particolare, ai sensi dell'art. 3 del Decreto MEF, è in possesso dei requisiti di onorabilità il candidato alla carica di Amministratore che:

- (a) non si trova in stato di interdizione legale, ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 cod. civ;
- (b) fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, cod. proc. pen., non è stato condannato con sentenza definitiva:
  1. a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 cod. pen.;
  2. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- (c) fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, cod. proc. pen., non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;

- (d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, non si trova in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, TUB e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis TUF, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater TUF;
- (e) fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, cod. proc. pen., non gli è stata applicata, con sentenza definitiva su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, alcuna delle pene previste:
  - 1. dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, cod. proc. pen.;
  - 2. dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, cod. proc. pen.

#### Criteria di correttezza e sospensione dell'incarico

- 1) In aggiunta ai requisiti di onorabilità, gli Amministratori devono soddisfare anche i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. In particolare, ai sensi degli artt. 4 e 5 del Decreto MEF, soddisfa i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse il candidato alla carica di Amministratore che:
  - (a) non è soggetto a condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 cod. pen.;
  - (b) non è soggetto a condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
  - (c) non è soggetto a sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
  - (d) non è soggetto a sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
  - (e) non è soggetto a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), TUB e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, TUF;
  - (f) non svolge incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D. Lgs. dell'8 giugno 2001, n. 231;
  - (g) non svolge incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi

di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b) TUB o a procedure equiparate;

- (h) non ha ricevuto provvedimenti di sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- (i) non ha ricevuto una valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
- (j) non è oggetto di indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);
- (k) non sono riportate informazioni negative sull'esponente nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 TUB; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, TUB.

Comporta, invece, la sospensione immediata dalla carica il verificarsi:

- (a) di una o più delle circostanze di cui alle lettere a) e b), quando si tratta di condanna a pena detentiva;
- (b) dell'applicazione di misura cautelare personale;
- (c) dell'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

#### ➤ **Interlocking**

Per i candidati è preventivamente verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dalla normativa vigente, ponendo particolare attenzione alle disposizioni di cui all'articolo 36 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di incrocio di cariche nei mercati del credito e finanziari (c.d. "divieto di *interlocking*") nonché ai criteri applicativi emanati congiuntamente da Consob, Isvap e Banca d'Italia in data 20 aprile 2012 e successive modificazioni e integrazioni.

Nell'applicazione delle disposizioni sopra richiamate non si terrà conto degli incarichi assunti all'interno del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio.

#### ➤ **Indipendenza di giudizio**

Gli Amministratori devono essere in grado di prendere decisioni fondate, obiettive e indipendenti (ossia agire con indipendenza di giudizio). Essi agiscono con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

L'indipendenza di giudizio può essere compromessa da eventuali conflitti di interesse, effettivi o potenziali, di cui il singolo Amministratore sia portatore che possono ostacolare la capacità di svolgere i compiti ad esso assegnati in maniera indipendente e oggettiva.

Ai fini della valutazione in esame gli Esponenti devono comunicare al Consiglio di Amministrazione le informazioni riguardanti la sussistenza a proprio carico di eventuali situazioni fra quelle previste al paragrafo 6 del "Regolamento del processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati".

➤ **Requisiti di indipendenza**

Sono considerati indipendenti gli Amministratori in possesso dei requisiti di cui (i) all'art. 13 del Decreto MEF; (ii) all'art. 30, comma 7, dello Statuto Sociale; e (iii) al paragrafo 6 del "Regolamento del processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati".

Fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del Decreto MEF, e fatte salve eventuali disposizioni più rigorose di carattere normativo e/o regolamentare, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale, sono considerati non indipendenti gli Amministratori che:

- a. abbiano avuto con la Banca nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, finanziarie o professionali significative;
- b. rivestano la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Banca;
- c. siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Banca;
- d. siano stretti familiari, così come definiti dall'art. 2399 cod. civ., di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

➤ **Disponibilità di tempo**

La disponibilità di tempo e risorse da dedicare allo svolgimento dell'incarico, in ragione della natura e qualità dello stesso, risulta essere un requisito fondamentale che gli Amministratori devono assicurare, anche in relazione alle attività derivanti dalla partecipazione ai lavori dei comitati endo-consiliari, ove essi ne siano membri.

In relazione a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione verifica che gli Amministratori siano effettivamente in grado di dedicare un tempo adeguato all'assolvimento della carica, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto, nonché degli eventuali ulteriori incarichi ricoperti in società o enti, ovvero degli eventuali ulteriori impegni o attività lavorative o professionali.

Al fine di determinare quale sia in concreto il tempo adeguato all'assolvimento della carica, è necessario effettuare una valutazione caso per caso. Tale misura è infatti influenzata da numerosi fattori quali, ad esempio, la dimensione e complessità della Banca, il ruolo ricoperto dall' Amministratore nella Banca stessa e nelle altre società del Gruppo, l'esperienza pregressa dell'Amministratore, i suoi impegni ulteriori, e così via.

Al fine di rendere più agevole e armonizzata la verifica della congruità della disponibilità di tempo degli Amministratori la Banca individua delle soglie all'interno delle quali si presume che l'Amministratore soddisfi il criterio della disponibilità di tempo e assicura che l'Esponente sia a conoscenza del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico.

Inoltre, nell'ambito del proprio processo di autovalutazione, il Consiglio di Amministrazione stima il tempo necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Esponente responsabile per l'antiriciclaggio sulla base dell'impegno effettivamente richiesto per lo svolgimento delle attività di competenza.

In sede di verifica dei requisiti ex art. 26 TUB, nonché in sede di autovalutazione, il Consiglio di Amministrazione, in qualità di organo competente, verifica partitamente e analiticamente, fra l'altro, la disponibilità di tempo in termini quantitativi e qualitativi in capo agli Amministratori oggetto di verifica. In quest'ambito, il Consiglio di Amministrazione presta particolare attenzione al numero di cariche contemporaneamente detenute dall'Amministratore nonché alle attività

professionali eventualmente svolte da quest'ultimo. Si presuppone che soddisfino il requisito della disponibilità di tempo gli Amministratori il cui impegno totale dedicato alla Banca sia almeno pari alle seguenti soglie minime:

- a. 160 giorni all'anno per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b. 60 giorni all'anno per gli Amministratori componenti il Comitato Esecutivo;
- c. 60 giorni all'anno per gli Amministratori indipendenti;
- d. 60 giorni all'anno per gli Amministratori che siano componenti di eventuali ulteriori comitati ovvero che abbiano ricevuto deleghe particolari;
- e. 40 giorni all'anno per gli Amministratori che non siano ricompresi in nessuna delle fattispecie che precedono.
- f. 20 giorni all'anno per l'Esponente Responsabile per l'antiriciclaggio.

➤ ***Cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”***

All'atto della nomina ciascun Amministratore deve dichiarare, per iscritto, di trovarsi (o di non trovarsi) nelle situazioni previste dall'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”).

➤ ***Altre ipotesi di incompatibilità***

Con riferimento ad altre ipotesi di incompatibilità tutti gli Amministratori:

- sono tenuti al rispetto della normativa sulle incompatibilità per i dipendenti pubblici e per i titolari di cariche pubbliche di cui al Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165, come successivamente modificato e integrato;
- non devono essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come successivamente modificato e integrato;
- sono tenuti al rispetto della normativa sulle incompatibilità previste dall'art. 29-bis della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 per i componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), così come integrato dal D.P.C.M. 29 gennaio 2015 in materia di “regime delle incompatibilità per i componenti degli organi di vertice e per i dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) cessati dall'incarico”.

In aggiunta a quanto sopra:

- non devono sussistere a carico dei componenti del Consiglio di Amministrazione cause di ineleggibilità e/o decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 30 dello Statuto;
- i componenti del Consiglio di Amministrazione non possono ai sensi dell'art. 2390 c.c. assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione da parte dell'assemblea e fermo in ogni caso il c.d. divieto di interlocking.

➤ **Processo di valutazione**

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'idoneità degli Amministratori, in occasione delle nomine e al verificarsi di eventuali eventi sopravvenuti che, anche in relazione alle caratteristiche operative della Banca, incidono sulla situazione dell'Amministratore.

Il processo di valutazione viene condotto, entro i termini prescritti dalla vigente normativa applicabile:

- successivamente alla nomina dell'Amministratore da parte dell'Assemblea;
- prima della nomina dell'Amministratore nel caso in cui essa non spetti all'Assemblea;
- in caso di eventi sopravvenuti (considerando come tali tutte le circostanze rilevanti per la valutazione dell'idoneità dell'Amministratore) che, anche in relazione alle caratteristiche operative della Banca, possano incidere sulla situazione dell'Amministratore o sul ruolo ricoperto sul ruolo da questi ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale o sulla composizione collettiva;
- in occasione di eventuali processi autorizzativi per l'esercizio dell'attività bancaria e/o di acquisto di partecipazioni qualificate.

➤ **Informativa all'Autorità di Vigilanza**

Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di legge in materia di decadenza dell'Amministratore nominato, la Banca invia all'Autorità di Vigilanza entro 30 giorni dal compimento della valutazione, copia del verbale della riunione consiliare che contiene gli esiti delle verifiche effettuate in merito all'idoneità dell'Amministratore.

Se dopo la nomina dell'Amministratore si verificano eventi sopravvenuti che possano incidere sull'idoneità dell'Amministratore o sulla composizione collettiva dell'organo, il Consiglio di Amministrazione effettua una nuova valutazione di idoneità relativamente ai profili sui quali gli eventi sopravvenuti incidono ed invia il relativo verbale alla Banca d'Italia entro 30 giorni.

## **Analisi quantitativa dei questionari di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione**

Il questionario di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione è diviso in due sezioni:

- Composizione qualitativa ottimale;
- Funzionamento.

Ogni consigliere ha espresso un giudizio indicando un numero che corrisponde alla propria opinione tra una scala da 1 (insoddisfatto) a 5 (completamente soddisfatto).

Di seguito si riportano le medie di tutte le risposte fornite dai Consiglieri:

<b>COMPOSIZIONE QUANTITATIVA OTTIMALE</b>	<b>MEDIA GIUDIZI</b>
1. La composizione è adeguatamente diversificata in modo da alimentare il confronto e la dialettica interna al Consiglio di Amministrazione.	4,3
2. La composizione è adeguatamente diversificata in modo da favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni.	4,4
3. La composizione è adeguatamente diversificata in modo da supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza con competenze complementari nei profili IT (compresi i profili relativi a fintech e cybersecurity), Risk Management, Organizzazione/Risorse Umane e ESG, con l'obiettivo di presidiare il complesso dei rischi aziendali.	4,2

4.	La composizione è adeguatamente diversificata in modo da tenere conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca.	4,8
5.	La suddivisione di compiti, poteri, obblighi e responsabilità è coerente con il ruolo che ciascuno è chiamato a svolgere all'interno del Consiglio di Amministrazione.	4,4
6.	Il numero dei componenti è adeguato alle dimensioni e complessità dell'assetto organizzativo della banca.	4,6
7.	Il Consiglio di Amministrazione favorisce in coerenza con quanto stabilito dall'art. 30 dello Statuto Sociale, la corretta pianificazione della successione all'interno del Consiglio stesso.	4,2
8.	È assicurato nel board un ricambio del management che preveda l'ingresso di nuove competenze e professionalità, al fine di consentire un adeguato livello di esperienza e conoscenza della banca.	4,4
9.	Il Consiglio di Amministrazione è composto da amministratori esecutivi, non esecutivi e da un numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza come previsto dalla normativa.	4,5
10.	La composizione dell'organo consiliare è in grado di garantire l'equilibrio tra i generi così come previsto dalla legge.	4,3
11.	I componenti sono consapevoli degli obblighi e dei poteri inerenti alla funzione che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione o gestione, funzione esecutiva e non, componenti indipendenti, ecc.).	4,4
12.	La compagine è incentivata ad attivarsi per lo svolgimento dei propri compiti in modo approfondito e formalizzato.	4,5
13.	La partecipazione di qualche componente può ostacolare la funzionalità del Consiglio di Amministrazione.	3,7
14.	Il Consiglio di Amministrazione ha istituito al suo interno i Comitati aventi funzioni propositive e consultive.	3,8
15.	I soggetti sono dotati di adeguata professionalità al ruolo da ricoprire, anche all'interno dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione e calibrata in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca.	4,1
16.	Sono diffuse e opportunamente diversificate tra tutti i componenti, le conoscenze, le competenze e le esperienze necessarie per l'esercizio delle funzioni.	4
17.	I Consiglieri sono in grado di analizzare e formulare valutazioni sul complesso delle materie trattate e delle decisioni assunte in Consiglio di Amministrazione.	4,1
18.	Si assicura un governo efficace di gestione e controllo dei rischi in tutte le aree della Banca.	4,1
19.	La Banca adotta piani di formazione per assicurare che le competenze tecniche specifiche dei membri siano idonee alla funzione da ricoprire, alla natura, dimensioni e complessità dell'ente e che siano preservate nel tempo.	3,4
20.	Le attività di formazione sono adeguate e consentono di sviluppare competenze su profili di specifico interesse per la Banca (motivare la risposta).	3,8
21.	La banca predispone specifici programmi di formazione manageriali nei percorsi di carriera, al fine di garantire una adeguata successione delle figure apicali.	4,7
22.	È sufficiente il tempo dedicato alla complessità del proprio incarico, alla natura, alla qualità dell'impegno richiesto e alle funzioni svolte nella Banca.	4,4
23.	Si opera con autonomia di giudizio al solo scopo di perseguire l'interesse complessivo della Banca.	4,7
24.	Nel rispetto del cumulo degli incarichi in altre società o enti, di impegni lavorativi svolti altrove e secondo quanto previsto in attuazione alla direttiva CRD IV, i membri assicurano la necessaria dedizione all'incarico che la banca ha affidato loro.	4,4
25.	Esistono buoni rapporti di collaborazione, di fiducia e di interazione tra i singoli componenti.	4,5
26.	Si assicura la piena consapevolezza del ruolo ricoperto da ognuno con le connesse responsabilità.	4,5
27.	Gli Amministratori candidati alla nomina sono scelti secondo specifici criteri e requisiti di professionalità e competenze, come previsti dalla normativa applicabile ed in particolare dal Decreto MEF n. 169 del 23 novembre 2020.	4,6
28.	I componenti del Consiglio di Amministrazione soddisfano i requisiti di onorabilità per garantire la sana e prudente gestione dell'ente vigilato e soddisfano altresì il requisito di correttezza sulla base dei criteri delineati dalla normativa applicabile ed in particolare dal Decreto MEF n. 169 del 23 novembre 2020.	4,8
29.	La scelta dei nominativi assicura la rappresentazione di tutte le componenti della base sociale.	4,5
<b>Media totale</b>		<b>4,3</b>
<b>FUNZIONAMENTO</b>		<b>MEDIA GIUDIZI</b>
<p>1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è un componente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno cinque anni, alternativamente, nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;</li> <li>- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;</li> <li>- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Banca;</li> <li>- attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;</li> <li>- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponevole svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.</li> </ul>		4,7

2. Il Presidente garantisce in buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione, favorisce la dialettica interna e assicura il bilanciamento dei poteri, in coerenza con i compiti in tema di organizzazione dei lavori del consiglio e di circolazione delle informazioni attribuiti dal Codice Civile e dalle applicabili Disposizioni di Vigilanza.	4,6
3. Le decisioni collegiali individuano e perseguono le strategie più idonee.	4,4
4. I cambiamenti dovuti all'evoluzione dell'attività e del contesto operativo favoriscono l'aggiornamento dei regolamenti interni a presidio del funzionamento del Consiglio di Amministrazione.	4,4
5. I Consiglieri hanno contezza delle procedure, politiche interne e linee guida su cui si basa l'operatività del Consiglio di Amministrazione.	4,3
6. I Consiglieri sono a conoscenza del <b>business</b> bancario, delle dinamiche del sistema economico finanziario, della regolamentazione della finanza e dei sistemi di rilevazione contabile.	4,4
7. Le modalità di convocazione e il funzionamento delle riunioni consiliari seguono un <i>iter</i> definito e formalizzato in apposito regolamento.	4,4
8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgono in modo regolare e corretto anche attraverso mezzi di telecomunicazione diverse (ovvero da teleconferenza o videoconferenza).	4,7
9. La frequenza alle convocazioni si ritiene adeguata alle attività da svolgere.	4,6
10. La durata degli incontri è sufficiente ad esplicitare i temi all'ordine del giorno ed esprimere le proprie opinioni in merito ai problemi dibattuti.	4,4
11. Il grado e la modalità di partecipazione è quello necessario.	4,3
12. La qualità delle discussioni consiliari ed il clima relazionale sono soddisfacenti e risulta adeguato il coinvolgimento nei dibattiti da parte di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.	4,5
13. L'informativa sugli argomenti esaminati è idonea ad assicurare un corretto processo decisionale, avvalendosi anche del supporto di dirigenti e responsabili di aree e servizi interessati.	4,3
14. Gli Amministratori e i Sindaci ricevono dal Presidente del Consiglio di Amministrazione la convocazione e l'ordine del giorno nei tempi previsti dall'art. 34 dello Statuto Sociale.	4,4
15. La documentazione a supporto delle delibere è messa a disposizione con congruo anticipo al fine di prepararsi adeguatamente sugli argomenti.	3,7
16. La pianificazione delle adunanze viene predisposta nei tempi giusti per permettere di organizzare la propria agenda.	4,4
17. La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno delle riunioni è archiviata e consultabile in uno specifico <i>repository</i> .	4,5
18. L'ordine del giorno è adeguatamente analitico .	4,7
19. Il numero di argomenti posti all'ordine del giorno assicura un dibattito esaustivo per ciascuno di essi.	4,4
20. Il verbale delle adunanze è redatto in maniera chiara, completa e trasparente e consente di evincere in dettagliato il processo di formazione delle decisioni assunte riportando le motivazioni alla base delle stesse.	4,5
21. Nel verbale si dà conto, per ogni punto trattato, della posizione espressa da ciascun Consigliere intervenuto e non.	4,1
22. L'organo di gestione definisce politiche di <i>governance</i> che assicurino un'efficace e prudente gestione dell'ente, e garantiscono l'individuazione, la comunicazione, la valutazione, l'attenuazione, la gestione e la prevenzione dei conflitti di interesse, sia effettivi che potenziali.	4,6
23. Il Consiglio di Amministrazione è in grado di trattare costruttivamente i conflitti di interesse che nascono durante le riunioni, favorendo soluzioni per le risoluzioni delle problematiche riscontrate.	4,5
24. Il Consiglio di Amministrazione ha monitorato le situazioni e le delibere in potenziale conflitto di interesse con i propri membri.	4,5
25. Gli Amministratori che dichiarano il proprio interesse in una determinata operazione, si astengono sempre dal votare la delibera.	4,8
26. Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato ed approvato i piani strategici, industriali e finanziari della società, il sistema di governo societario e la struttura della stessa individuando le linee strategiche.	4,6
27. Il Consiglio di Amministrazione approva la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali.	3,3
28. L'operatività aziendale riguardo alla gestione e ai controlli è efficacemente presidiata.	4,6
29. I responsabili delle funzioni di controllo partecipano alle riunioni del CdA o organizzano incontri di approfondimento, quando ciò è utile per fornire ai consiglieri le informazioni necessarie per assumere decisioni pienamente consapevoli su tutti i profili di rischio.	4,7
30. Il Consiglio di Amministrazione riceve dalle diverse Funzioni Aziendali, flussi informativi adeguati, completi e accurati in tempi coerenti con la rilevanza e la complessità delle informazioni ricevute al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione agire in modo informato.	4,5
31. Il Consiglio di Amministrazione ha definito e implementato un sistema di flussi informativi, finalizzato a promuovere l'efficiente ed efficace funzionamento del Sistema dei Controlli Interni in coerenza con le applicabili Disposizioni di vigilanza in materia di Sistema dei Controlli Interni.	4,5
32. Il Consiglio di Amministrazione pone adeguata attenzione alla tutela della riservatezza delle informazioni ricevute rispettando l'obbligo di assicurare la segretezza delle notizie apprese in ragione della propria funzione, limitandone il trattamento alle effettive necessità connesse all'espletamento delle proprie responsabilità, nel rispetto delle disposizioni normative esterne ed interne in materia.	4,3
33. I componenti del Consiglio di Amministrazione comunicano prontamente informazioni o notizie (interne e/o esterne) che possono influenzare la gestione e l'operatività della Banca.	4,6
34. Il Consiglio di Amministrazione valuta e delibera in base alle attività svolte dai comitati, su tutte le materie ad esso demandate e disciplinate da appositi regolamenti.	4,6



35. Il Consiglio di Amministrazione ha definito una politica di remunerazione ed incentivazione degli amministratori e del personale più rilevante.	4,4
36. La remunerazione è articolata in una componente fissa e una variabile, coerentemente con gli obiettivi strategici e la politica di gestione del rischio e degli obiettivi aziendali.	4,4
37. Il Consiglio di Amministrazione assicura che i sistemi di remunerazione ed incentivazione siano coerenti con le scelte complessive aziendali in temi di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo societario e dei controlli interni.	4,4
38. Viene adeguatamente ripartita la remunerazione degli amministratori con incarichi particolari in ragione dell'importanza del ruolo ricoperto, delle relative responsabilità e dell'impegno richiesto, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo.	4,3
39. Il Consiglio di Amministrazione attribuisce, modifica e revoca deleghe ai vari Organi delegati, ne definisce limiti e le modalità per l'esercizio	4,4
40. Al Consiglio di Amministrazione viene data adeguata e puntuale informativa delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe conferite agli Organi Delegati.	4,3
41. Il Consiglio di Amministrazione predispone le politiche, le misure, i processi, nonché le procedure aziendali idonei a contenere il rischio ed a garantire la stabilità patrimoniale, oltre ad una sana e prudente gestione.	4,5
42. Definisce ed approva le linee generali del processo di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale dell'ICAAP ( <i>Internal Capital Adequacy Assessment Process</i> ), ne assicura la coerenza con il <i>Risk Appetite Framework</i> e promuove il pieno utilizzo delle risultanze dell'ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa.	4,5
43. Assicura che il piano strategico, il <i>Risk Appetite Framework</i> , l'ICAAP, il <i>budget</i> e il sistema dei controlli interni siano fra loro coerenti, tenendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni esterne e interne in cui opera la Banca.	4,8
44. Definisce ed approva il procedimento di approvazione del Piano Strategico e svolge autonome valutazioni sui rischi associati al piano, incluso quello di <i>execution</i> , con il coinvolgimento delle strutture competenti, incluse le funzioni di controllo.	4,5
45. Nei verbali delle riunioni è data chiara evidenza delle eventuali differenze delle decisioni adottate rispetto alle considerazioni formulate dal Comitato Rischi o delle funzioni di controllo.	4,1
46. Approva, con cadenza almeno annuale, il programma di attività ed esamina le relazioni periodiche delle funzioni aziendali di controllo, approva altresì il piano di <i>audit</i> pluriennale.	3,8
47. Individua gli obiettivi, le strategie, il profilo di rischio, le soglie di tolleranza della Banca e le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni definendo le politiche di governo del rischio dell'impresa nell'ambito del sistema degli obiettivi di rischio ( <i>Risk Appetite Framework – RAF</i> ) e determina le politiche aziendali, ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale e dei connessi rischi, con particolare attenzione all'adeguatezza ed efficacia del <i>Risk Appetite Framework</i> e alla compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio.	4,2
48. Definisce la determinazione degli indirizzi generali di gestione, approva, in coerenza con il RAF, i piani strategici, industriali e finanziari della Società, provvedendo al loro periodico riesame in relazione all'evoluzione dell'attività aziendale e del contesto esterno al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo.	4,3
49. Definisce e approva il sistema degli obiettivi di rischio ( <i>Risk Appetite Framework – RAF</i> ) di massimo rischio assumibile, degli obiettivi di rischio e delle soglie di tolleranza e ne verifica periodicamente la sua adeguatezza ed efficacia rispetto alle caratteristiche della Banca e al suo funzionamento.	4
<b>Media totale</b>	<b>4,4</b>

## Esito del processo di autovalutazione

L'attività istruttoria è stata curata dai soggetti incaricati ossia il Comitato Amministratori Indipendenti ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il supporto della Responsabile del Servizio Affari Societari, attraverso l'analisi dei singoli questionari redatti in forma anonima dagli amministratori.

Il procedimento istruttorio ha tenuto conto degli Orientamenti della Banca d'Italia pubblicati il 29 novembre 2022, focalizzando l'attenzione su specifiche tematiche.

Dall'attività istruttoria sono emerse considerazioni finali che individuano i punti di forza e di debolezza rilevati ed i correttivi necessari per migliorare la composizione e il funzionamento dell'Organo strategico e dei comitati endo-consiliari, così come previsto dal Regolamento del Processo di Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione.

I questionari di autovalutazione hanno riportato un quadro complessivo assolutamente confortante in quanto la maggior parte dei consiglieri ha espresso un giudizio altamente positivo sul funzionamento e la composizione degli organi consiliari. Il numero degli amministratori è dunque adeguato rispetto alle dimensioni della Banca ed aderivo a quanto previsto nello statuto .

Dal punto di vista qualitativo l'autovalutazione dell'Organo amministrativo ha messo in evidenza l'adeguatezza alle dimensioni della Banca, anche sotto il profilo del rispetto dell'equità di genere e della "diversificazione" in termini di competenze imprenditoriali, professionali, esperienze, età della composizione del consiglio, che ha stimolato un clima fattivo e collaborativo, consentendo ad ognuno di esprimere contributi ed idee con piena autonomia di giudizio.

Tali fattori, che rendono equilibrata la composizione del Consiglio di Amministrazione, unitamente all'operato del Presidente, alla trasparenza del dibattito che stimola, ed al clima generale che caratterizza le sedute del CdA, assicurano la dialettica interna, attraverso una pluralità di approcci che, supportano processi aziendali e presidiano il complesso dei rischi.

Sotto il profilo della suddivisione dei compiti, delle responsabilità e dei controlli all'interno dell'organo amministrativo risultano rispettati e validamente costituiti i comitati endoconsiliari (CCIR e Comitato Amministratori Indipendenti) con pieno rispetto delle prerogative d'indipendenza.

Tali comitati, riunendosi con regolarità, supportano in modo efficace il Consiglio di Amministrazione stimolando il dibattito sulle tematiche attinenti ai principali rischi.

In ordine al funzionamento del CdA, si evidenzia che la calendarizzazione dei Consigli è considerata adeguata rispetto alle esigenze della Banca, le convocazioni vengono fatte in modo puntuale, analitico e trasparente rispettando le tempistiche nella messa a disposizione della documentazione informativa e la modalità di consultazione della stessa.

Dal medesimo esame si evince altresì che i verbali delle adunanze sono redatti in maniera chiara e completa, riportando per ogni proposta all'ordine del giorno la posizione degli intervenuti al dibattito aperto dal Presidente. I suddetti verbali sono ritenuti sufficientemente idonei per comprendere il processo di formazione delle decisioni assunte, consentendo di desumere sia la singola posizione espressa dai consiglieri che il processo di formazione delle decisioni assunte, riportando sufficientemente le motivazioni alla base delle stesse.

Fattiva e frequente la partecipazione di tutti i Consiglieri alla discussione, sempre proficuamente governata e indotta dal Presidente e comunque garantita con ampia disponibilità.

Il Consiglio di Amministrazione è dotato della professionalità e delle competenze necessarie a governare in modo equilibrato la Banca, ai fini di una sana e prudente gestione, ed in esso sono rappresentate le categorie economiche e territoriali in cui la Banca opera.

Si ritengono utili tutte le iniziative volte a promuovere lo sviluppo delle singole professionalità, anche con l'obiettivo di garantire adeguati percorsi di successione negli incarichi delle figure apicali, nonché l'adozione di progetti formativi idonei a favorire lo sviluppo professionale ed accrescere le competenze degli amministratori.

## **Disposizioni finali ed entrata in vigore**

Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le disposizioni di legge e regolamentari applicabili, lo Statuto della Banca ed eventuali altri regolamenti in materia.

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione ed è sottoposto, ove richiesto, alla Banca Centrale Europea e alla Banca d'Italia.

Le disposizioni di cui al presente Modello si applicano alle nomine successive alla data della sua adozione.



**Sede Legale e Direzione Generale**

Velletri - Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9

Tel. 06/96440.1

**Fine del Documento**